

-----**STATUTO DELLA**-----

-----"**FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI MONTANO LUCINO S.R.L.**"-----

**1. DENOMINAZIONE**-----

1.1. - Per il perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti Locali soci, ed in particolare per la gestione di interessi generali del Comune di Montano Lucino, è costituita una Società a responsabilità limitata in house, ai sensi dell'art 16 del D.lgs. n. 175/2016, denominata-----

-----"**FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI MONTANO LUCINO S.R.L.**"-----

**2. SEDE**-----

2.1. - La società ha sede legale in Montano Lucino all'indirizzo risultante presso il registro delle imprese ove la società è iscritta.-----

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi altro luogo dello stesso comune con semplice decisione dell'organo amministrativo, che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del registro delle imprese. Potranno essere istituite o sopresse sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con la delibera dell'organo amministrativo.-----

Il domicilio dei soci, degli amministratori, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.-----

**3. OGGETTO DELLA SOCIETA' IN HOUSE PROVIDING**-----

3.1. - La società, nell'ambito di quanto previsto dal comma 2 e dalle lettere a), b), d) ed e) di cui all'art 4 del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e ss.mm.ii., ha per oggetto:-----

1) la gestione di servizi di pubblica utilità nei settori:-----

- farmacie comunali e attività connesse;-----
- piscine comunali ed altri impianti sportivi;-----
- trasporto urbano ed extraurbano ed attività connesse;-----
- organizzazioni e coordinamento di manifestazioni, esposizioni, mostre, rassegne fieristiche, congressi e similari;-----
- gestione di strutture sanitarie e socio-assistenziali per gli anziani e minori (asili nido) per l'erogazione di servizi sanitari e para-sanitari di pubblico interesse;-----
- attività connesse alla gestione integrata dei servizi e delle aree cimiteriali;-----
- servizio di manutenzione verde pubblico;-----
- gestione integrata dei servizi di manutenzione immobili, uffici e strutture pubbliche;-----
- gestione fornitura di Information Technology e Customer Service;-----

2) l'edificazione, la manutenzione e la ristrutturazione di immobili e opere affini in genere, sia direttamente sia in appalto, la costruzione, l'acquisto, la vendita, la permuta, la lottizzazione, la gestione, l'affitto, la conduzione e la locazione di beni immobili in genere.-----

La società può, inoltre, svolgere qualsiasi attività comunque

connessa, complementare o affine a quelle sopra indicate.-----  
Per il raggiungimento dello scopo sociale la società potrà  
compiere, in via non prevalente, le seguenti ulteriori atti-  
vità:-----

- operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari  
e finanziarie, comprese le prestazioni di garanzia, comunque  
ad esso scopo connesse e/o ritenute dall'organo amministra-  
tivo necessarie od utili, il tutto nei limiti della normativa  
vigente;-----

- prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche  
reale, solo a favore di enti o società controllate o delle  
quali è in corso di acquisizione il controllo;-----

- procedere all'assunzione di interessenze e partecipazioni  
in altre società, consorzi ed imprese collaterali o affini  
purché di prevalente carattere pubblico o di partecipazione  
pubblica;-----

- procedere alla stipulazione di accordi di collaborazione  
con università, istituti ed enti di ricerca e, in genere, ad  
ogni operazione necessaria od utile al raggiungimento dello  
scopo sociale compresi l'affidamento di incarichi e la stipu-  
lazione di contratti, convenzioni con enti pubblici e priva-  
ti;-----

- partecipare a gare d'appalto, in proprio e/o in collabora-  
zione con altri soggetti anche in associazioni temporanee di  
impresa, fermo il rispetto di quanto previsto dall'art 16,  
comma 3 e 3 bis, del D.lgs. 175/2016.-----

#### -----4. DURATA-----

4.1. - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre  
2050 e potrà essere prorogata per decisione dell'assemblea  
dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato,  
fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci in  
qualsiasi momento con un preavviso di dodici mesi.-----

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi  
di una delle cause previste dall'art. 2484 del Codice Civile  
e dal presente statuto.-----

#### -----5. CAPITALE SOCIALE - QUOTE - REQUISITI DEI SOCI-----

##### 5.1 - Capitale-----

Il capitale sociale, interamente pubblico, è fissato in Euro  
1.047.424,00 (unmilionequarantasettemilaquattrocentoventi-  
quattro virgola zerozero).-----

L'unico socio, con decisione in data 25 giugno 2021, come da  
verbale in pari data n. 62.448/30.562 di repertorio a rogito  
del notaio Christian Nessi di Como, ha deliberato la ridu-  
zione del capitale sociale da Euro 1.047.424,00 (unmilione-  
quarantasettemilaquattrocentoventiquattro virgola zerozero)  
ad Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zerozero), fatta av-  
vertenza che la decisione dell'unico socio di ridurre il ca-  
pitale sociale potrà essere eseguita soltanto dopo novanta  
giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deci-  
sione medesima, purché entro questo termine nessun creditore

sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.-----  
Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica che possono consentire l'acquisizione in società di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale.-----

## -----6. VARIAZIONI DEL CAPITALE-----

6.1. - Il capitale sociale può essere aumentato con delibera dell'assemblea dei soci, la quale può delegare all'organo amministrativo i poteri necessari per realizzarlo determinandone i limiti e le modalità di esercizio. La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fino a quando i conferimenti precedentemente dovuti non siano stati integralmente eseguiti.-----

La decisione di aumento del capitale sociale può essere assunta in deroga al disposto dell'art. 2464 c.c., sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.-----

6.2. - Agli enti Locali soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata; i soci della società emittente possono decidere che le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.-----

6.3. - Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dagli enti locali soci entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove quote, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 giorni per l'esercizio del diritto di opzione sopra indicato.-----

6.4. - Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento di capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri enti locali soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.-----

Se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dagli Enti locali soci, sia per opzione che per prelazione delle quote inoptate, l'organo amministrativo può eseguire il collocamento presso altri enti estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.-----

6.5. - I soci possono decidere a maggioranza assoluta che la sottoscrizione delle quote emesse in sede di aumento del capitale sociale sia riservata, nel caso che l'interesse della società lo esiga, a enti pubblici estranei dalla compagine sociale. In tal caso, spetta ai soci dissenzienti il diritto

di recesso di cui all'art 2473 c.c.-----

6.6. - Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle quote di nuova emissione che, secondo la decisione dei soci in sede di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. In tal caso, spetta ai soci dissenzianti il diritto di recesso di cui all'art. 2473 c.c.--

6.7. - In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale di assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo e delle osservazioni dell'organo di controllo.-----

6.8. - Non è permessa la partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge ed a condizione che ciò avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto né esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata, come previsto dalla normativa vigente. In tali ipotesi, l'eventuale cessione di quote a soggetti privati è subordinata al gradimento dell'organo amministrativo che dovrà essere negato ogni qualvolta la presenza del soggetto privato nella compagine sociale si pone, o possa porsi in contrasto con il perseguimento dell'oggetto sociale o in antitesi con la qualificazione di società in house ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in vigore.-----

#### -----7. VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI-----

7.1. - I soci, d'accordo con l'organo amministrativo, possono provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali i versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, a copertura delle perdite.-----

7.2. - I finanziamenti potranno essere effettuati dai soci a favore della società esclusivamente nel rispetto della normativa per la trasparenza bancaria in materia. Il rimborso dei finanziamenti dei soci effettuati a favore della società in conseguenza del rapporto sociale e concessi nelle ipotesi descritte dall'art. 2467, comma 2, c.c. è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Il rimborso dei finanziamenti dei soci, se effettuato nel corso dell'anno precedente la dichiarazione di fallimento, deve essere restituito.-----

7.3. - Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.-----

#### -----8. TITOLI DI DEBITO-----

8.1. - La società potrà emettere titoli di debito al portatore nominativi per somma complessivamente non eccedente l'ammontare di un milione di euro. I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi specia-

li. In caso di successiva circolazione dei titoli, si applica l'art. 2483, comma 2, c.c.-----

8.2. - La decisione di emettere titoli di debito deve essere presa dall'assemblea dei soci con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale, anche se il socio che detiene la maggioranza del capitale sociale è uno solo. La decisione di emissione dei titoli di debito deve indicare:-----

- a) il valore nominale di ciascun titolo;-----
- b) il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione;-----
- c) il modo e i tempi per il pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli;-----
- d) se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale ed agli interessi sia, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società;-----
- e) se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società.-----

8.3. - I titoli di debito devono indicare:-----

- 1) la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta;-----
- 2) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento della emissione;-----
- 3) la data di deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel registro delle imprese;-----
- 4) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, l'eventuale subordinazione dei diritti dei sottoscrittori a quelli di altri creditori della società;-----
- 5) le eventuali garanzie da cui sono assistiti;-----
- 6) se emessi al portatore l'investitore professionale che ha sottoscritto i titoli stessi.-----

I titoli di debito non potranno essere imputati a capitale.---  
La decisione di emissione dei titoli di debito deve essere iscritta nel Registro delle Imprese.-----

## -----9. QUOTE-----

9.1. - Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento. Le quote sono nominative e conferiscono ai loro possessori i diritti sociali che spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Restano salvi i particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società e/o la distribuzione degli utili. Nel caso di comproprietà di una partecipazione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante co-

mune.-----

## -----10. DECISIONI DEI SOCI-----

10.1. - Sono di esclusiva competenza dei soci, le materie indicate dall'art. 2479, comma 2, c.c.-----

10.2. - Deve essere autorizzata dai soci, ai sensi dell'art. 2465 c.c., l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore ad 1/10 del capitale sociale della società di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dall'iscrizione della società.-----

10.3. - Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.-----

10.4. - Le decisioni dei soci vengono espresse mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le decisioni per le quali l'art. 2479, comma 4, c.c., prevede la obbligatorietà della decisione assembleare.--

10.5. - La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata, a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di adesione, da parte di tanti soci, o anche di uno solo, che rappresentano la maggioranza del capitale sociale. Il procedimento deve concludersi entro il termine di 5 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni dei soci adottate mediante consultazione scritta devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci. I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso.-----

10.6. - Assemblea dei soci - convocazione-----

In tutti i casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.-----

L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede della società, purché in Italia, in Svizzera o negli Stati membri della Unione europea.-----

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo se nominato, o da un socio. L'assemblea viene convocata con avviso spedito ai soci 8 giorni prima o, se spedito successivamente, da essi ricevuto almeno 5 giorni prima, di quello fissato per l'adunanza. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e può

essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax o la posta elettronica.-----

Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della adunanza e l'elenco delle materie da trattare.-----

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, o quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della società.-----

10.7. - L'assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette, purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori e tutti i componenti dell'organo di controllo, ove nominato, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. In tal caso, occorre tuttavia che gli amministratori e, se nominati, i sindaci assenti all'adunanza, rilascino una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione, degli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.-----

10.8. - Partecipazione all'assemblea-----  
Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.-----

Il socio può liberamente farsi rappresentare in assemblea. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea e non può essere rilasciata in bianco.-----

Se la delega viene conferita per la singola assemblea, ha effetto anche per la seconda convocazione.-----

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato come sostituto nella delega. Il rappresentante non può rappresentare in assemblea più di un socio.-----

La delega non può essere conferita agli amministratori, ai membri dell'organo di controllo e ai dipendenti della società né alle società da essa controllate e ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.-----

La regolarità della delega sarà accertata dal presidente della assemblea.-----

10.9. - Svolgimento dell'assemblea-----

L'assemblea dei soci è presieduta dall'amministratore unico, o dal presidente del consiglio di amministrazione o dalla persona designata dagli intervenuti.-----

Il presidente ha pieni poteri per accertare il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, in proprio o per delega, per constatare se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare, per stabilire le modalità di votazione, per regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.----

Le deliberazioni della assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e del segretario nominati dall'assemblea. Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un notaio.-----

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci. L'assemblea può tenersi per audioconferenza o videoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; in particolare dovrà risultare possibile che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dagli altri (ed in particolare dal presidente per l'accertamento della sua identità e legittimazione) e sia in grado di intervenire, discutere e votare simultaneamente, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. L'assemblea in audio o videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.-----

#### 10.10. - Deliberazioni della assemblea-----

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese con il consenso di più del 50% delle partecipazioni sociali.-----

Le decisioni dei soci mediante consenso espresso per iscritto o consultazione scritta sono adottate con il voto favorevole di più del 50% del capitale sociale. Per le delibere che comportano la nomina o la revoca anche senza giusta causa degli amministratori, la designazione del presidente, dell'amministratore delegato e la determinazione dei loro poteri e compiti, occorre il consenso di tanti soci che rappresentino più del 50% delle partecipazioni sociali; per le decisioni sulla revoca è escluso dal computo e dal voto quello degli amministratori soci da escludere ed è fatto salvo il diritto di revoca giudiziale.-----

Le delibere che comportano modifiche all'atto costitutivo sono valide se prese con il consenso di tanti soci che rappresentino più del 50% delle partecipazioni sociali. Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.-----

#### 10.11. - Impugnazione delle decisioni dei soci-----

L'impugnazione delle decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo può essere proposta dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dall'organo di controllo nel termine di 3 mesi



dalla trascrizione delle decisioni nel libro delle decisioni dei soci. Le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile possono essere impugnate entro 3 anni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Possono essere impugnate senza limite di tempo, le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite.-----  
La trascrizione nel libro delle decisioni dei soci deve essere fatta tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni.-----  
Qualora possano recare danno sono impugnabili le decisioni assunte con la partecipazione dei soci che hanno per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della società.-----

#### -----11. L'ORGANO AMMINISTRATIVO-----

11.1 - Organo amministrativo-----

La società è amministrata da un Amministratore Unico o, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. Qualora la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, il riparto degli amministratori da eleggere sarà effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, in modo da assicurare che il genere meno rappresentato ottenga e mantenga - anche in caso di sostituzione - almeno un terzo, se del caso arrotondato al numero superiore degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi.-----

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.-----

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c. Spetta al socio Comune di Montano Lucino, ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c. il diritto di veto sulle seguenti operazioni:-----

- acquisto o alienazione di immobili o di diritti reali immobiliari;-----
- iscrizione di ipoteche su beni immobili sociali;-----
- cessione di azienda o di rami di azienda anche in affitto.--

I diritti particolari qui riconosciuti sono attribuiti al socio Comune di Montano Lucino personalmente e quindi non sono trasmissibili ai suoi aventi causa a qualsiasi titolo.-----

Gli amministratori, nella gestione ordinaria e straordinaria, sono in ogni caso vincolati al rispetto delle prescrizioni impartite, in sede di controllo analogo, dagli Enti pubblici soci.-----

11.2. - Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Essi sono rieleggibili.-----

La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia in caso di nomina dell'organo amministrativo a tempo indeterminato, sia in caso di nomina a tempo determina-

to. In caso di revoca, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi, l'assunzione dell'incarico di amministratore nella presente società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.-----

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.-----

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli stessi sono sostituiti dai soggetti che li hanno nominati. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.-----

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri, si applica l'art. 2386, comma 2, c.c.-----

#### 11.3. - Consiglio di amministrazione-----

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.-----

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto appresso, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.-----

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.-----

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.-----

Il procedimento deve concludersi entro 5 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni. Le decisioni degli amministratori, devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.-----

#### 11.4. - Riunioni e deliberazioni del consiglio-----

In caso di richiesta di uno degli amministratori, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.-----

In tal caso, il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente che ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.-----

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisori, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 2 giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.-----

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, in Svizzera o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea.-----

Il consiglio è validamente costituito, anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette, purché sia rappresentato l'intero consiglio di amministrazione, l'Organo di Controllo, ove nominato, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.-----

11.5. - Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per audio o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.-----

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri in carica.-----

11.6. - Poteri dell'organo amministrativo-----

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, fatto salvo il diritto di veto a favore del Comune di Montano Lucino di cui all'articolo 11.1. del presente statuto sociale.-----

11.7. - Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, ove preventivamente autorizzato dall'assemblea, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno dei suoi componenti o al presidente del consiglio di amministrazione. In questo caso, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2381, commi 3, 5 e 6, c.c.-----

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, comma 5, c.c. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.-----

11.8. - Rappresentanza-----

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.-----

In caso di nomina del consiglio di amministrazione la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed al consigliere delegato, se nominato.-----

11.9 - Compensi degli amministratori-----

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.-----

Nei limiti previsti dalla legge, i soci possono inoltre assegnare un'indennità agli amministratori.-----  
In caso di nomina di un comitato esecutivo o di un consigliere delegato, il suo compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina nei limiti previsti dalla legge.-----

## -----12. CONTROLLO SOCIALE-----

12.1. - Controllo dei soci-----

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.-----

12.2. - Organo di controllo-----

La società deve nominare un organo di controllo e/o il revisore.-----

L'organo di controllo può essere costituito da un solo membro effettivo o da tre membri effettivi e due supplenti, che costituiscono il collegio sindacale: all'organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per la società per azioni.-----

Quando non viene nominato il revisore e non sia diversamente previsto da una norma di legge o dalla volontà dei soci, la revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco unico oppure dal collegio sindacale.-----

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate dal precedente art. 11.5.-----

## -----12-BIS. CONTROLLO ANALOGO-----

La Società, quale strumento organizzativo degli Enti pubblici soci, svolge le attività ed i servizi elencati al precedente art 3 secondo il modello "in house providing", ai sensi della vigente normativa interna e comunitaria in materia di gestione di servizi strumentali di interesse pubblico locale.-----

Gli Enti locali soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi mediante determinazione e approvazione degli indirizzi relativi ai servizi pubblici gestiti dalla Società e successiva verifica periodica della loro attuazione, il tutto secondo le modalità e nel rispetto di quanto previsto dai disciplinari concernenti ciascun servizio e attività resi dalla società in favore degli Enti locali soci. In particolare detti disciplinari, predisposti unilateralmente dagli enti pubblici soci, dovranno contenere regole e strumenti che, unitamente alle disposizioni del presente statuto, assicurino in concreto agli Enti soci un controllo ed una interazione con la società analoghi a quelli esercitati sui propri servizi e strutture, capaci quindi di controllare puntualmente e con immediatezza le scelte gestionali e l'operatività della medesima società.-----

La società, anche al fine di rendere effettivo il controllo analogo degli enti pubblici soci, si impegna a consentire ai

soci stessi l'esercizio di poteri ispettivi e a garantire l'accesso agli stessi a documenti e informazioni connessi agli incarichi affidati.-----

In particolare l'organo amministrativo relazionerà ai soci sulla pianificazione delle attività e sull'attività svolta, ovvero:-----

- entro il 30 novembre di ciascun anno, trasmetterà il bilancio unitamente al Piano Operativo annuale di sviluppo della società per l'anno successivo: il Piano Operativo è costruito sulla base degli indirizzi e obiettivi forniti dai soci e soggetto ad approvazione da parte dei soci medesimi;-----

- entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo amministrativo trasmetterà all'Amministrazione Comunale la relazione illustrativa sullo stato patrimoniale e sul conto economico della società relativi al primo semestre d'esercizio, per un raffronto con i dati previsionali, unitamente alla relazione sullo stato di attuazione del Piano Operativo di sviluppo della società;-----

- con cadenza semestrale l'organo amministrativo relazionerà all'assemblea dei soci circa l'andamento della società. Ogni qualvolta richiesto l'organo amministrativo, parteciperà con funzioni referenti alle sedute dei Consigli Comunali e delle Giunte Comunali dei Comuni soci. Tutti i documenti inviati dalla società alle Amministrazioni Comunali saranno disponibili e visionabili presso le Segreterie Comunali da parte di tutti i Consiglieri Comunali.-----

L'attività operativa della società è svolta principalmente a vantaggio degli Enti pubblici soci, in misura tale che almeno l'80% (ottanta per cento) del fatturato aziendale sia conseguito nello svolgimento dei compiti affidati dallo stesso. La eventuale produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita esclusivamente al fine di permettere alla società di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività svolta.-----

### -----13. BILANCIO E UTILI-----

13.1. - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.-----

Il bilancio approvato dall'assemblea dei soci deve essere depositato nel registro delle Imprese entro 30 giorni dall'approvazione, insieme con l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni.-----

13.2. - Gli utili netti, dedotta la parte da destinare alla riserva legale, saranno distribuiti, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. La distribuzione ai soci sarà comunque proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.-----

### -----14. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

14.1. - La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:-----

- per il decorso del termine;-----
- per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 10 giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;-----
- per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività della assemblea;-----
- per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2482 ter, c.c.;-----
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2473 c.c.;-----
- per deliberazione della assemblea;-----
- per le altre cause previste dalla legge.-----

14.2. - Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della società l'assemblea dei soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge. La nomina dei liquidatori mette fine alle funzioni degli amministratori. L'assemblea dei soci può revocare o sostituire i liquidatori ed estendere o restringere i loro poteri. Il mandato dei liquidatori, salvo diversa stipulazione, è per tutta la durata della liquidazione.-----

I liquidatori hanno disgiuntamente i poteri di realizzare, alle condizioni che riterranno opportune, tutto l'attivo della società e di estinguere il passivo.-----

Nel corso della liquidazione le assemblee dei soci sono riunite a cura dei liquidatori o su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il 20% del capitale sociale.-----

I liquidatori hanno disgiuntamente il potere di rappresentare la società di fronte a terzi, alle amministrazioni pubbliche e private, come di agire in giudizio davanti a tutte le giurisdizioni sia come attori che come convenuti.-----

#### -----15. CLAUSOLA COMPROMISSORIA-----

15.1. - Fatta eccezione per le controversie nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, qualunque controversia sorga fra i soci o fra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.-----

L'arbitro è nominato dal presidente del tribunale ove la società ha la sua sede legale. La clausola così formulata risulta conforme al d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, che, all'art. 34, disciplina l'oggetto e gli effetti delle clausole compromissorie statutarie.-----

15.2 - Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro previsto dalla legge.-----

-----16. VARIE-----  
16.1. - Per tutto quanto non previsto espressamente nel pre-  
sente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.  
Como, lì 25 giugno 2021.-----  
F.TO RENATO ACQUISTAPACE-----  
F.TO CHRISTIAN NESSI NOTAIO-----